

Mariarosaria Gulisano
Avvocato
95127- CATANIA- C.so Italia n. 205
095- 7225461- 3388283562
C.F. GLSMRS79B64C351B
P. IVA 05331800879
marigulisano@gmail.com

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SESTA CIVILE

**Procedura di liquidazione controllata ex art. 268 c. 2 e ss. CCII 37/2023 (già 283-1/2023) nei confronti
di: EURO ORTAGGI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA. IN LIQUIDAZIONE**

Giudice: Presidente di Sezione dott. Roberto Cordio

STATO PASSIVO EX ART. 273 c.3 CCII

La sottoscritta avv. Mariarosaria Gulisano, Liquidatore della procedura in epigrafe,

PREMESSO

- che in data 14.2.2024 ha predisposto il progetto di stato passivo relativo alle insinuazioni tempestive ricevute, trasmettendolo contestualmente a tutti i creditori affinché potessero presentare eventuali osservazioni;
- che all'esito della ricezione delle osservazioni al progetto e della documentazione integrativa da parte dei creditori, in data 11.3.2024 ha predisposto il nuovo progetto integrativo, trasmettendolo contestualmente a tutti i creditori affinché potessero presentare eventuali osservazioni;
- che in data 14.2.2024 ha predisposto il progetto di stato passivo relativo all'insinuazione tardiva ricevuta dalla CCIAA, trasmettendolo contestualmente a tutti i creditori affinché potessero presentare eventuali osservazioni;
- che in data 28.3.2024 ha predisposto il progetto di stato passivo relativo all'insinuazione tardiva ricevuta dalla Smurfit Kappa Italia, trasmettendolo contestualmente a tutti i creditori affinché potessero presentare eventuali osservazioni;
- che nessuna osservazione è stata presentata né in relazione al progetto integrativo delle insinuazioni tempestive né in relazione ai progetti delle insinuazioni tardive e che pertanto può procedersi alla formazione dello stato passivo ex art. 273 comma 3 CCII

PROCEDE CONSEGUENTEMENTE ALLA FORMAZIONE DEL SEGUENTE

STATO PASSIVO

INSINUAZIONI TEMPESTIVE

Insinuazione N°1 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

P.IVA 13756881002

	Richiesta	Proposta
Prededuzione:		
Privilegio:	€ 281.321,32	€ 192.445,50
Chirografo:	€43.218,03	€ 19.123,32
Non Precisato:	7.107,41	

RICHIESTA DEL CREDITORE: in Chirografo € 43.218,03

€ 7.107,41 (non precisato grado privilegio)

€ 56.610,82 (art. 2753, 2749 n. 1 e art. 2778 n.1)

€ 83,57 (art. 2758 e 2749 n. 7 e art. 2778)

€ 1.849,97 (art. 2754 e art. 2778 n.8)

€ 124.852,90 (art. 2752 c.1 e art. 2778 n.18)

€ 90.686,54 (art. 2752 c.3 e art. 2778 n.19)

€ 130,11 (art. 2752 e art. 2778 n. 20)

Proposta del liquidatore: DOMANDA NUMERO INSINUAZIONE INTERNO 517

Le pretese sottostanti l'emissione dei ruoli e delle cartelle indicate nella domanda hanno natura sia tributaria che previdenziale (contributi IVS).

Con le osservazioni l'istante ha prodotto: la prova della notifica delle seguenti cartelle indicate in seno alla istanza e precisamente quelle di cui alle pagg. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41 dei prospetti ripartizionali. Ha, altresì, prodotto, quali atti interruttivi successivi, degli avvisi di intimazione di pagamento, notificati rispettivamente: in data 15.1.2019 per le cartelle indicate alle pagg. 7, 23 e 25 dei prospetti; in data 16.2.2022 per le cartelle indicate alle pagg. 14, 15, 16, 19 e 25 dei prospetti; in data 14.2.2023 per le cartelle indicate alle pagg. 7, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 dei prospetti.

Per quanto riguarda i documenti contenenti le notifiche, a mezzo posta, delle cartelle di cui alle pagg. 24, 26, 27 e 28, si ritiene che gli stessi non siano idonei a comprovare il regolare perfezionamento della notifica.

Nonostante le integrazioni documentali, **la proposta originaria va confermata in relazione alle pretese di cui alle pagg. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 24, 28** dei prospetti ripartizionali, da ritenersi prescritte, in quanto relative a contributi previdenziali e IVS per annualità anteriori al quinquennio rispetto alla dichiarazione di apertura liquidazione controllata (prescrizione 5 anni), in difetto di prova di atti interruttivi successivi alla dedotta (e comprovata) notifica originaria ovvero, per quanto concerne la cartella di cui alle pagg. 24 e 28, in difetto di prova di valida notifica (l'istante fornisce la prova del solo atto interruttivo notificato il 14.2.2023 ma non anche la prova della valida notifica originaria del 2.3.2017).

Va modificata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alla pag. 30 dei prospetti, avendo l'istante comprovato la notifica del 3.5.2019 e successivo atto interruttivo notificato il 14.2.2023, con la precisazione che va collocato al privilegio il solo corrispettivo di tributo e sanzioni, mentre gli interessi, alla luce del disposto dell'art. 2749 c.c vanno collocati al chirografo, al pari di oneri di riscossione, diritti di tabella e notifica.

Va modificata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alle pagg. 7, 14, 16 e 20 dei prospetti ripartizionali, da ritenersi ammissibili con le seguenti precisazioni: le pretese di cui alla pag. 7 dei prospetti vanno ammesse limitatamente ai tributi (IRAP e IVA 2006), non anche per i relativi interessi e sanzioni- prescrizione 5 anni- in quanto l'istante comprova la notifica del 27.10.2010 e successivo atto interruttivo notificato il 15.1.2019; al chirografo si ammettono i soli oneri di riscossione (limitatamente alla quota afferente al tributo), diritti di notifica e di tabella; le pretese di cui alla pag. 14 dei prospetti vanno ammesse limitatamente ai tributi (IRAP 2008), non anche per i relativi interessi e sanzioni- prescrizione 5 anni- in quanto l'istante comprova la notifica del 27.6.2012 e successivo atto interruttivo notificato il 16.2.2022; al chirografo si ammettono i soli oneri di riscossione (limitatamente alla quota afferente al tributo), diritti di notifica e di tabella; le pretese di cui alla pag. 16 dei prospetti vanno ammesse limitatamente ai tributi (IVA 2008), non anche per i relativi interessi e sanzioni- prescrizione 5 anni- in quanto l'istante comprova la notifica del 5.10.2012 e successivo atto interruttivo notificato il 16.2.2022; al

chirografo si ammettono i soli oneri di riscossione (limitatamente alla quota afferente al tributo), diritti di notifica e di tabella; le pretese di cui alla pag. 20 dei prospetti vanno ammesse limitatamente ai tributi (IRAP 2010), non anche per i relativi interessi e sanzioni- prescrizione 5 anni- in quanto l'istante comprova la sola notifica del 12.12.2014; al chirografo si ammettono i soli oneri di riscossione (limitatamente alla quota afferente al tributo), diritti di notifica e di tabella;

Va confermata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alle pagg. 17 e 25 dei prospetti ripartizionali, dovendosi rigettare la pretesa in quanto prescritta (per la cartella di cui alla pag. 17 l'istante prova solo la notifica del 14.9.2013 mentre per la cartella alla pag. 25 la pretesa si riferisce a interessi e sanzioni – prescrizione 5 anni- e l'istante prova solo che la notifica si è validamente perfezionata in data 15.1.2019 e 16.2.2022 ma non anche in data 13.10.2016.

Va confermata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alla pag. 13 dei prospetti ripartizionali, in quanto l'istante prova la notifica del 14.3.2012 ma non anche successivi atti interruttivi.

Va confermata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alla pag. 19 dei prospetti, in quanto relativa a sanzioni e interessi relativi al 2009, la cui pretesa appare già prescritta alla data della notifica del 2.3.2017.

Va confermata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alle pagg. 15, 21, 22, 23, 26, 27, stante la prescrizione della pretesa (diritti camerali, prescrizione 5 anni) essendo comprovata la notifica originaria ma non anche atti interruttivi (per le cartelle alle pagg. 21 e 22) ovvero per essere comprovata la notifica originaria e atti interruttivi effettuati dopo il decorso dei successivi 5 anni (cartella alla pag. 15) ovvero la sola notifica di atti interruttivi eseguiti dopo i 5 anni dalla pretesa (cartella alla pag. 23), ovvero per difetto di prova di notifica originaria valida (cartelle pagg. 26 e 27, per quest'ultima si prova solo l'atto interruttivo notificato il 14.2.2023).

Va modificata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alla pag. 31 dei prospetti (diritti camerali 2015), che vanno ammesse integralmente, avendo l'istante comprovato la notifica del 17.5.2019 e successivo atto interruttivo del 14.2.2023

Va confermata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alle pagg. 33 e 35 dei prospetti, in quanto relative a tassa auto 2017 e 2018 per le quali l'istante da prova di notifica ma successiva al decorso dei 3 anni (20.10.2022).

Va modificata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alla pag. 37 dei prospetti, essendo provata la notifica della cartella nei termini, con la precisazione che va collocato al privilegio il solo corrispettivo di tributo e sanzioni, mentre gli interessi, alla luce del disposto dell'art. 2749 c.c vanno collocati al chirografo, al pari di oneri di riscossione, diritti di tabella e notifica.

Va modificata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alla pag. 34 dei prospetti, avendo l'istante comprovato la notifica del 8.11.2022, con la precisazione che può ammettersi il solo corrispettivo del tributo e non anche delle sanzioni e interessi, in quanto prescritti; al chirografo si ammettono i soli oneri di riscossione (limitatamente alla quota afferente al tributo), diritti di notifica e di tabella.

Prescritte le pretese di natura previdenziale di cui alla pag. 34 dei prospetti ripartizionali (anno 2016), in quanto la comprovata notifica è stata eseguita il 8.11.2022.

Va modificata la proposta originaria in relazione alle pretese di cui alle pagg. 29 e 32 dei prospetti ripartizionali, dovendosi ammettere, oltre al tributo, anche gli oneri di riscossione ad esso relativi, diritti di tabella e notifica, avendo l'istante dato prova di notifica nel 14.2.2023 (per interessi e sanzioni si conferma il rigetto essendo prescritti).

Si conferma l'ammissione delle pretese di cui alle pagg. 36 e 38 dei prospetti ripartizionali (diritti camerali 2019, 2018), **alla pag. 39** (contravvenzioni CdS 2021), **alla pag. 40** (Tassa Auto 2020), **di cui vanno ammessi anche interessi di mora, oneri riscossione, diritti di notifica e di tabella (al chirografo)**, avendo l'istante comprovato le notifiche dei relativi atti.

Per le pretese di cui alla pag. 41 e 42 dei prospetti ripartizionali, di cui si è già proposta l'ammissione con il precedente progetto, **si conferma tale ammissione**, con la precisazione che vanno collocati al privilegio tributi e sanzioni, mentre gli interessi ex artt. 20 e 21 DPR 602/73 relativi a pretese anteriori al biennio dalla dichiarazione di liquidazione controllata devono essere incorporati dalla richiesta al privilegio ed ammessi al chirografo, tenuto conto del disposto dell'art. 2749 c.c. **A modifica della precedente proposta**, si ammettono pure gli importi corrispettivi di interessi di mora, oneri riscossione, diritti notifica e tabella, essendo stata comprovata la notifica.

Alla luce delle superiori osservazioni, si è proceduto al ricalcolo del credito di cui si propone l'ammissione.
in Chirografo € 19.123,32

€ 0 (art. 2753, 2749 n. 1 e art. 2778 n.1)
€ 0 (art. 2758 e 2749 n. 7 e art. 2778)
€ 0 (art. 2754 e art. 2778 n.8)
€ 104.888,68 (art. 2752 c.1 e art. 2778 n.18)
€ 87.556,82 (art. 2752 c.3 e art. 2778 n.19)
€ 61,66 (art. 2752 e art. 2778 n. 20)

SI AMMETTE AL PASSIVO IL CREDITO COME DA PROPOSTA

Insinuazione N°2 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

P.IVA 13756881002

	Richiesta	Proposta
Prededuzione:		
Privilegio:	€ 328.801,14	€ 254.496,27
Chirografo:	€ 34.147,12	€ 37.055,91
Non Precisato:		

RICHIESTA DEL CREDITORE: in Chirografo € 34.147,12

€ 306.548,03 (art. 2753, 2749 n. 1 e art. 2778 n.1)

€ 22.253,11 (art. 2754 e art. 2778 n.8)

Proposta del liquidatore: DOMANDA NUMERO INSINUAZIONE INTERNO 517

Le pretese sottostanti l'emissione dei ruoli e delle cartelle indicate nella domanda hanno natura previdenziale (contributi IVS).

Con le osservazioni l'istante ha prodotto la prova della notifica via pec di alcuni degli avvisi indicati in seno alla istanza e precisamente: avviso di addebito n. 59320190011640611 notificato il 22.12.2019 (pag. 11 prospetti ripartizionali), avviso n. 59320210000172154 notificato il 30.9.2021 (pag. 13 prospetti ripartizionali), avviso n. 59320220005798031 notificato il 31.12.2022 (pag. 14 prospetti ripartizionali), avviso n. 5932023002189008 notificato il 28.11.2023 (pag. 16 prospetti ripartizionali).

Per quanto riguarda i documenti contenenti le buste delle lettere raccomandate indirizzate alla società in data 12.10.2011, 24.10.2012, 12.4.2013, 23.5.2014, 12.10.2016 e 14.12.2016, si ritiene che gli stessi non siano idonei a comprovare la notifica degli atti di avviso cui dovrebbero riferirsi, in quanto non si rinviene alcuna indicazione che consenta di ritenere riconducibili le buste allegate agli atti di avviso che esse avrebbero dovuto contenere; peraltro le notifiche del 12.10.2016 e 14.12.2016 non paiono nemmeno giuridicamente perfezionate. In ogni caso, anche ove vi fosse prova della corretta notifica di tali avvisi (ciò che non è), sarebbe comunque maturata la prescrizione della relativa pretesa, in difetto di atti interruttivi successivi.

Alla luce di quanto sopra, la proposta originaria va confermata in relazione alle pretese di cui alle pagg. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 9, 10 dei prospetti ripartizionali, da ritenersi prescritte in quanto relative a contributi previdenziali e IVS per annualità anteriori al quinquennio dalla dichiarazione di apertura liquidazione controllata (prescrizione 5 anni).

Va modificata la proposta in relazione alle pretese di cui alla pag. 11 dei prospetti ripartizionali, da ritenersi ammissibili interamente, con la precisazione che interessi di mora, oneri riscossione e diritti di tabella e notifica vanno ammessi al chirografo.

Va modificata la proposta in relazione alle pretese di cui alle pagg.13-16 dei prospetti ripartizionali essendo ammissibili anche interessi di mora, oneri di riscossione, diritti di notifica e di tabella al chirografo

Alla luce delle superiori osservazioni si è proceduto al ricalcolo del credito di cui si propone l'ammissione.

in Chirografo € 37.055,91

€ 234.101,13 (art. 2753, 2749 n. 1 e art. 2778 n.1)

€ 20.395,14 (art. 2754 e art. 2778 n.8)

SI AMMETTE AL PASSIVO IL CREDITO COME DA PROPOSTA

Insinuazione N°3 – TREVIKART S.R.L. c/o: Avv. ALBERTO MASCOTTO
P.IVA 80078750587

	Richiesta	Proposta
Prededuzione:	€ 3.409,66	€ 2.717,00
Privilegio:	€ 7.779,02	0
Chirografo:	€ 45.634,47	46.826,29
Non Precisato:		

RICHIESTA DEL CREDITORE:

in prededuzione € 3.409,66
in chirografo € 45.634,47
€ 7.779,02 (art. 2758 comma 2))

Proposta del liquidatore:

Con le osservazioni l'istante allega la prova del pagamento dei compensi corrisposti al difensore per il procedimento promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata; inoltre evidenzia un errore di calcolo commesso per la quantificazione degli interessi moratori maturati sugli importi portati dalle fatture su cui il credito si fonda.

Alla luce delle osservazioni, la proposta originaria si modifica nei termini che seguono.

L'istante allega un decreto ingiuntivo passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e pertanto opponibile alla procedura.

Per il credito da esso portato si propone l'ammissione al chirografo.

Ad entrambi gli atti di precetto ha fatto seguito l'avvio della esecuzione forzata, pertanto spese e onorari (degli atti di precetto e delle procedure esecutive promosse) vanno ammessi per come documentati, al chirografo.

Non può ammettersi il privilegio da rivalsa IVA, stante il mancato rinvenimento dei beni di cui alle fatture; atteso che il Liquidatore ha accertato la assoluta inesistenza di beni in capo alla società in liquidazione controllata, in occasione delle operazioni di inventario, e stante l'esito negativo di tutte le ricerche espletate nel tentativo di rinvenire beni, si ritiene di confermare tale proposta, non potendosi disporre l'ammissione subordinata al rinvenimento dei beni.

Per quanto concerne le spese richieste in prededuzione, si propone l'ammissione anche dei compensi del difensore, al netto di Iva e ritenuta d'acconto (non dovuti essendo l'istante soggetto passivo di imposta), quantificati nella misura di € 1.000,00 di cui alla parcella a saldo del professionista, oltre rimborso spese al 5% e CPA, indi per € 1.092,00, cui vanno aggiunte le sole spese vive documentate relative alla iscrizione a ruolo della procedura (€ 125,00), oltre l'importo di € 1.500,00 corrisposto a titolo di fondo spese.

In definitiva, si propone l'ammissione al chirografo dell'importo di € 46.826,29, di cui € 36.528,97 portati dalle fatture (compresa l'IVA); € 6.610,22 a titolo di interessi moratori; € 2.315,00 per spese liquidate in D.I.; € 1.022,58 per spese sostenute per atti di precetto; € 306,52 per spese sostenute per atti di pignoramento; € 43,00 per spesa contributo unificato istanza ex 492 bis c.p.c.

€ 2.717,00 in prededuzione

€ 46.826,29 in chirografo

SI AMMETTE AL PASSIVO IL CREDITO COME DA PROPOSTA

INSINUAZIONI TARDIVE

Insinuazione N°4 - CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DEL SUD EST SICILIA
P.IVA 05379380875

	Richiesta	Proposta
Prededuzione:		
Privilegio:		
Chirografo:	€ 1.175,19	€ 0,00

Non Precisato:		
RICHIESTA DEL CREDITORE: in Chirografo € 1.175,19 Proposta del liquidatore: € 0,00 proposti in Chirografo Si propone il rigetto del credito per essere l'istanza inammissibile: invero l'istante ha ricevuto espressa notizia della apertura della liquidazione controllata e l'avviso ex art. 270 CCII. L'istante non deduce nemmeno eventuali ragioni impeditive che possano giustificare la tardività nella presentazione della domanda nè la non imputabilità del ritardo. <p style="text-align: center;">NON SI AMMETTE AL PASSIVO IL CREDITO COME DA PROPOSTA</p>		
Insinuazione N°5 – SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. P.IVA 02124341203		
	Richiesta	Proposta
Predeuzione:		
Privilegio:		
Chirografo:	€ 100.858,26	€ 100.147,75
Non Precisato:		
RICHIESTA DEL CREDITORE: in Chirografo € 100.858,26 Proposta del liquidatore: € 0,00 proposti in Chirografo Preliminarmente si dà atto che l'istante non ha ricevuto l'avviso ex art. 272 CCII da parte del Liquidatore (che, non disponendo dell'elenco creditori né delle scritture contabili e stante l'irreperibilità del legale rappresentante, non è stato messo nella condizione di conoscere quali e quanti soggetti vantano ragioni di credito verso la società cui poter conseguentemente comunicare l'apertura della procedura di liquidazione controllata). L'istanza appare conseguentemente ammissibile. Nel merito, si osserva che la pretesa creditoria si fonda su un decreto ingiuntivo divenuto definitivo in data anteriore alla apertura della liquidazione controllata e pertanto opponibile alla procedura. Si propone pertanto l'ammissione del credito portato dal decreto ingiuntivo, degli interessi moratori e delle spese come ivi liquidati; si propone altresì l'ammissione del credito corrispettivo delle competenze di precetto e del pignoramento (dovute proprio in quanto vi è stato un tentativo di esecuzione); si propone invece il rigetto del corrispettivo della registrazione del d.i. (per € 400,00) in quanto non documentato il relativo esborso; parimenti non dovuta l'IVA sui compensi di difensore (essendo l'istante soggetto passivo di imposta). In definitiva si propone l'ammissione di € 82.166,24 (sorte capitale) € 14.000,00 (interessi moratori correttamente calcolati fino alla data di apertura della liquidazione controllata), € 406,50 (spese liquidate in d.i.), € 2.135,00 (onorari liquidati in d.i.), € 320,25 (rimb. spese generali), € 98,21 (CPA), € 405,00 (competenze precetto), € 600 (competenze pignoramento prezzo terzi, limitate alla fase introduttiva non essendo stata iscritta a ruolo la procedura), € 74,56 (spese notifica pignoramento), € 40,20 (CPA su compensi precetto e pignoramento). <p style="text-align: center;">.SI AMMETTE AL PASSIVO IL CREDITO COME DA PROPOSTA</p>		

Catania, lì, 24 maggio 2024

Il Liquidatore

Avv. Mariarosaria Gulisano